

Condizioni generali (CG) Assicurazione di cauzione

Edizione 01.2006

Indice

Art. 1	Oggetto dell'assicurazione
Art. 2	Condizioni per l'accettazione e l'operatività dell'assicurazione
Art. 3	Esecuzione dei mandati di cauzione e di garanzia
Art. 4	Sinistro
Art. 5	Regresso
Art. 6	Premi, esborsi e spese, scadenza e mora
Art. 7	Fine del contratto
Art. 8	Disposizioni finali
Art. 9	Disposizioni legali

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia emette, a richiesta del contraente e di eventuali altre aziende indicate nominativamente nel contratto, entro il limite convenuto di sottoscrizione, le cauzioni e le garanzie con le quali essa s'impegna, nei confronti dei beneficiari delle cauzioni e delle garanzie, a effettuare pagamenti, se sono soddisfatte le condizioni indicate nei certificati di cauzione o di garanzia.

Art. 2 Condizioni per l'accettazione e l'operatività dell'assicurazione

- Per l'esame della solvibilità il contraente presenta alla Compagnia il suo bilancio d'esercizio annuale immediatamente dopo la sua ultima riunione, unitamente all'eventuale rapporto dell'organo di controllo e a richiesta, fornisce spiegazioni supplementari. Se il bilancio d'esercizio annuale non dovesse essere ultimato entro il termine convenuto, il contraente dovrà inoltrare a richiesta della Compagnia, almeno il bilancio provvisorio con il conto economico.
- Il contraente s'impegna a informare, di propria iniziativa, la Compagnia riguardo a tutti i cambiamenti essenziali che possono essere importanti per la sua valutazione del credito (ad es. ulteriori accordi in materia di credito, quali crediti in contanti o avalli; prestazioni di garanzia nei confronti di terzi, ad es. tramite addebito, costituzione in pegno, trasferimento o cessione).
- La Compagnia è autorizzata a richiedere informazioni riguardo all'andamento dell'attività commerciale e ad altri fatti giudicati importanti per la valutazione del credito.
- La Compagnia può rifiutare di sottoscrivere una cauzione o una garanzia.

Art. 3 Esecuzione dei mandati di cauzione e di garanzia

Per la sottoscrizione, la modifica e l'emissione di cauzioni o garanzie, vale quanto segue:

- La Compagnia può, in base a una proposta del contraente, sia emettere direttamente le cauzioni o le garanzie, sia richiederne l'emissione a un'altra compagnia d'assicurazioni o a un istituto di credito (terzo emittente). Se l'emissione è fatta da un terzo emittente, la responsabilità della Compagnia si limita alla scelta accurata e alla trasmissione delle necessarie istruzioni; la Compagnia non ha alcuna responsabilità se segue esattamente le istruzioni ricevute dal contraente.
- La Compagnia tiene un conto a nome del contraente (controllo del cumulo) registrando le cauzioni e le garanzie dirette a partire dalla loro data d'inizio convenuta, e le cauzioni e le garanzie indirette a partire dalla data dell'invio del mandato d'emissione al terzo emittente.
- La Compagnia cancella le cauzioni e le garanzie dirette che si estinguono con certezza alla data convenuta e se fino a questa data non le sono state avanzate delle pretese.
- La Compagnia cancella tutte le altre cauzioni e garanzie dirette solamente quando ha riottenuto i certificati di cauzione o di garanzia oppure quando ha ricevuto da parte del beneficiario della cauzione o garanzia una dichiarazione di liberazione incondizionata di responsabilità.
- La Compagnia cancella le cauzioni e le garanzie indirette quando il terzo emittente l'ha liberata da qualsiasi responsabilità.
- Il contraente informa la Compagnia ogni qualvolta dei ritardi o delle difficoltà nell'esecuzione del mandato, o delle comunicazioni al riguardo, potrebbero generare un sinistro.

- Il contraente si dichiara d'accordo con i termini delle cauzioni e garanzie sottoscritte, se non ha comunque indicato lui stesso il testo, e risponde anche per gli obblighi che la Compagnia ha contratto nei confronti di un eventuale terzo emittente in caso di sottoscrizione di cauzioni e garanzie indirette.
- Il contraente accetta che i beneficiari delle cauzioni e garanzie diano alla Compagnia informazioni riguardo all'esecuzione e all'ammontare delle pretese garantite.

Art. 4 Sinistro

- Il contraente prende tutte le misure necessarie affinché verso la Compagnia non vengano avanzate pretese in virtù della cauzione o della garanzia.
- Se la Compagnia dovesse tuttavia intervenire, il contraente rinuncia espressamente a qualsiasi obiezione od opposizione contro di essa relativa ai motivi, all'ammontare e alla validità delle pretese avanzate, nonché a quelle che dovessero sussistere in base a un'eventuale inefficacia dell'accordo di garanzia che costituisce la base della cauzione o della garanzia (ad es. la non validità dell'obbligo, secondo il formulario, di fornire una cauzione a prima richiesta).
- In caso di pretese avanzate dal beneficiario della cauzione o della garanzia, la Compagnia ne informa il contraente e lo invita a prendere immediatamente le misure necessarie atte a eliminarne la causa. Se il contraente non adempie la richiesta o se le misure che adotta sono inefficaci, la Compagnia ha il diritto di effettuare il pagamento senza ulteriori esami.
- La Compagnia comunica al beneficiario della cauzione o della garanzia le eventuali riserve ed eccezioni presentate dal contraente.
- La Compagnia può effettuare il pagamento a colui che dopo un attento esame reputa come autorizzato a ricevere il pagamento.

Art. 5 Regresso

- Il contraente deve mettere a disposizione della Compagnia gli importi che essa deve pagare, comprese le spese, salvo ulteriori pretese d'indennizzo. Sugli importi versati dalla Compagnia, a partire dalla data dell'addebito fino al rimborso, è addebitato un interesse del 5%.
- In caso di consorzi i membri del consorzio rispondono in modo solidale.

Art. 6 Premii, esborsi e spese, scadenza e mora

- La Compagnia calcola il premio convenuto sulla base della somma di garanzia e del tasso di premio applicabile, dall'inizio alla fine della cauzione. Il premio per tutta la durata della garanzia è pagabile in anticipo.
- In caso di cauzioni e garanzie a tempo indeterminato o la cui fine non è fissata con certezza, il premio viene addebitato fino al momento in cui la Compagnia ha riottenuto i certificati di cauzione o di garanzia oppure ha ricevuto dal beneficiario della cauzione o garanzia una dichiarazione di liberazione incondizionata di responsabilità.
- Oltre al premio, il contraente è tenuto a corrispondere alla Compagnia la tassa federale di bollo, di attuali 5%, il cui ammontare viene determinato dalla Confederazione. La Compagnia può addebitare aumenti dell'aliquota al contraente.
- La Compagnia può fatturare al contraente ulteriori esborsi giustificabili (ad es. premi e tasse di terzi, spese notarili).
- Inoltre, la Compagnia fattura al contraente la tassa di base convenuta per l'amministrazione e la gestione del contratto quadro e del conto (controllo del cumulo).
- Il contraente s'impegna a pagare immediatamente gli importi fatturati.

Art. 7 Fine del contratto

- Il contraente ha la facoltà in qualsiasi momento, di disdire il contratto con effetto immediato.
- La Compagnia ha la facoltà di annullare il contratto con effetto immediato nel caso in cui
 - il contraente non faccia fronte ai propri obblighi nei confronti della Compagnia;

- la Compagnia valuti che la situazione finanziaria del contraente sia peggiorata o nel caso in cui venga a conoscenza di un tale peggioramento;
 - il contraente non porti le garanzie convenute; le garanzie accordate alla Compagnia si siano estinte, oppure se essa non le consideri più come una garanzia di credito sufficiente.
- c) La Compagnia ha la facoltà di disdire il contratto - se ha una durata indeterminata - in ogni momento, osservando un termine di tre mesi. Negli altri casi il contratto termina alla data fissata.
- d) Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. La società deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell'indennità; il contraente, al massimo entro quattro settimane dalla ricezione della notifica di versamento.
- Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della società cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta.
- In caso di risoluzione del contratto da parte della società, la responsabilità di quest'ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.

Art. 8 Disposizioni finali

Tutte le dichiarazioni e le comunicazioni devono essere indirizzate alla Direzione della Compagnia. Tutte le dichiarazioni e le comunicazioni relative al rapporto contrattuale devono essere espresse per iscritto; i mandati di cauzione o garanzia possono essere trasmessi via fax o email.

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare una causa alla sede della Società oppure al suo domicilio o sede in Svizzera o nel Principato del Lichtenstein.

Art. 9 Disposizioni legali

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

In caso di divergenze rispetto alle presenti condizioni, per i contratti assicurativi soggetti alla legislazione del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni ivi cogenti.